

CONEGLIANO, 04/01/2019

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

**Oggetto: Fatturazione elettronica – operazioni di fine anno**

La presente fa **seguito** alla **comunicazione dello Studio del 21 dicembre 2018** in quanto **l’Agenzia delle Entrate** ha **nel frattempo** provveduto ad **aggiornare la risposta** fornita nelle **FAQ** in merito al **trattamento delle fatture a cavallo d’anno**. Di seguito si riporta per intero la domanda e la risposta comprensiva delle **ultime due righe in grassetto costituenti appunto l’aggiornamento intervenuto:**

**“Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?”**

L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

**In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica.”**

**Pertanto le fatture datate 2018 possono essere analogiche e quelle datate 2019 devono essere elettroniche.**

Con i migliori saluti.